

PER COPIA CONFORME

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 126 del 18/01/2023

per l'importo di € 18/01/2023

Salerno, li 18/01/2023



COORDINATORE FRONT OFFICE
Anna Concilio

Firma su delega del Direttore Provinciale.

"AMPER – Associazione Mariana per l'Eritrea Onlus" C.F. 95093410652

L'anno 2022, il giorno 16, del mese di dicembre, alle ore 19:00, presso la sede legale in Cava de'Tirreni (SA) alla Piazza Marco Galdi 10, della frazione Pregiato, presso le Figlie della Carità di San Vincenzo de'Paoli, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "AMPER – Associazione Mariana per l'Eritrea Onlus", C.F. 95093410652 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).**
2. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea Raffaele Masullo, il quale constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti i seguenti soci: Carmela D'Avino, Pasquale Vittore, Anna Adinolfi, Emilia D'Arco, Maria Luisa Villani, Luigi Pagano, Dora Di Marino, Amalia Pellegrino, Antonio Casaburi, Antonella Vitale, Maria Vitale, Arianna Adinolfi, Martina Consalvo, Massimo Di Martino, Andrea Ferrara, ne dichiara la sua validità. * ANTONIETTA VITALE.

Il Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente dopo aver dato lettura dello statuto, chiama l'Assemblea alla discussione e alla relativa modifica dello stesso. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Antonio Casaburi

Il Presidente

Raffaele Masullo

I Soci

Antonella Vitale

Martina Consalvo

Arianna Adinolfi

Anna Adinolfi

Maria Luisa Villani

Luigi Pagano

Dora Di Marino

Amalia Pellegrino

Pasquale Vittore

Massimo Di Martino

Andrea Ferrara

Carmela D'Avino

STATUTO

"AMPER – Associazione Mariana per l'Eritrea - ODV" C.F. 95093410652

Articolo 1. Denominazione

L'Associazione denominata **"AMPER – Associazione Mariana per l'Eritrea – ODV"** è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 N. 117, **"Codice del Terzo settore"**, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione si impegna ad utilizzare l'acronimo **"ODV"**, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e nei rapporti con i terzi.

Articolo 2. Durata e sede

L'associazione ha durata illimitata, la sua sede è posta in Cava de'Tirreni (SA) alla Piazza Marco Galdi 10, della frazione Pregiato, presso le Figlie della Carità di San Vincenzo de'Paoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3. Finalità e Attività

L'Associazione non avente fine di lucro è retta da norme statutarie ispirate al principio di partecipazione all'attività dell'associazione da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

I componenti dell'associazione e tutti i soggetti previsti dal presente Statuto si impegnano a collaborare per il raggiungimento dello scopo avendo riguardo ai canoni del rispetto e tenuto conto delle loro possibilità.

• Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, con l'attività di volontariato degli associati, secondo l'art. 5, comma 1, lettera u, del D. Lgs. N. 117/2017, sono: **"beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"**.

• L'Associazione **"AMPER – Associazione Mariana per l'Eritrea"** ha finalità solidaristiche, di assistenza sociale, socio-sanitario e beneficenza. Tale finalità sono volte al miglioramento della vita delle popolazioni che, in qualunque parte del mondo, sono vittime della fame, del sottosviluppo e della violenza o comunque bisognose di aiuti economici, morali e sociali.

L'Associazione si propone di promuovere un'azione che miri, attraverso la rimozione delle cause del disagio, al raggiungimento di un nuovo modello di società, operando in modo diretto per la promozione e la difesa dei diritti umani.

• L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a tali attività e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

• L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

• L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

• Tale associazione non appartiene a nessun partito politico e né tantomeno aderisce a e/o promuove propagande politiche.

[Area con firme e iniziali]

Articolo 4. I Soci (diritti e doveri)

- rappresentano l'associazione all'esterno;
- hanno diritto di partecipare all'attività dell'associazione, di frequentarne la sede e di essere, se maggiori d'età, soggetti attivi nella formazione dei suoi organi;
- sostengono materialmente le attività dell'associazione;
- possono sostenere l'associazione economicamente e finanziariamente;
- all'atto di ammissione verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati quindi al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile;
- presiedono ed eseguono le decisioni dell'assemblea;
- hanno il diritto di interloquire in assemblea;
- hanno il diritto di voto;
- hanno il diritto esaminare i libri sociali;
- hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l'attività dell'associazione in tutti i suoi aspetti;
- devono tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'associazione.

A tutti gli effetti i soci si intendono domiciliati presso l'associazione e il loro contributo è libero e spontaneo, non temporaneo, e non soggetto a coercizione e a valutazione.

Articolo 4.1 Adesione nuovi soci

L'associazione è aperta ad eventuali persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che condividano le finalità dell'associazione stessa e si impegnino per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 4.2 Collaboratori Esterni

L'associazione, può altresì avvalersi, per il raggiungimento dello scopo di cui sopra, di collaboratori esterni.

Tali soggetti, allo stesso modo dei soci, prestano la loro opera a titolo gratuito.

Essi pur non avendo diritto di voto, possono promuovere iniziative utili alla realizzazione dello scopo dell'associazione, tuttavia non possono partecipare ai lavori dell'assemblea.

Tali soggetti devono tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione in tutti i suoi aspetti. Sono collaboratori esterni di diritto i membri dell'associazione Mariana.

Articolo 5. Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

Articolo 6. Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 7. Radiazione

Per gravi e comprovate violazioni alle norme statutarie in generale, e per violazioni dell'art.3 dello Statuto in particolare, può essere comminata la sanzione della radiazione dall'associazione.

Il procedimento relativo è promosso su denuncia da parte di organi, soci o collaboratori ed è esaminato e convalidato dal voto palese ed unanime dell'assemblea in seduta plenaria.

Articolo 8. Norme generali in materia di decadenza degli organi

Le dimissioni di membri degli organi dell'associazione che comportano la decadenza degli organi medesimi sono irrevocabili.

Se tali dimissioni avvengono in seno all'Assemblea si procede subito alla sostituzione di essi se sussistono le condizioni, altrimenti, si procede alla convocazione dell'assemblea in sessione straordinaria.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui perviene all'Assemblea lettera scritta dal dimissionario.

Articolo 9. Organi sociali

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10. Assemblea

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione e delibera su tutte le materie ad essa attribuite dal presente Statuto e dalla legge.

L'assemblea è costituita di diritto quando si raggiunge il quorum legale di almeno la metà più uno dei soci promotori.

L'assemblea è convocata dal Presidente o qualora lo richieda la maggioranza dei soci promotori, tramite comunicazione contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere scritta o orale, può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza qualificata (meta più uno degli aventi diritto al voto presenti in aula).

Articolo 11. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12. Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Articolo 13. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15. Il Presidente

- è eletto dall'Assemblea;
- convoca l'assemblea dei soci;
- ne presiede i lavori;
- rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano;
- previo accordo con i soci promotori in assemblea, può concludere convenzioni-contratti aventi natura promo-pubblicitaria in nome e per conto dell'associazione stessa;
- ha facoltà di sciogliere l'assemblea nel caso in cui non si raggiunga il quorum legale per dare inizio ai lavori della stessa.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente con tutti i poteri che competono a questi.

Articolo 16. Delega del presidente

E' affidata al Presidente dell'associazione e al tesoriere, il compito di accendere, in nome e per conto dell'associazione stessa, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari e/o postali, ferma restando la gestione congiunta degli stessi (Presidente e Tesoriere) e quanto previsto dall'art. 41/1 c.c. ossia personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

Articolo 17. Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo coadiuva sostituendolo in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o qualora questi si dimetta dall'incarico.

Articolo 18. Segretario

Il segretario:

- provvede, durante le assemblee, alla redazione dei verbali;
- si occupa congiuntamente ad altri membri dell'associazione della redazione delle comunicazioni verso i terzi;

- prepara e predispone, con l'ausilio del tesoriere e di altri membri dell'associazione, il bilancio e la documentazione da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Articolo 19. Tesoriere

Il tesoriere:

- insieme con il Presidente è responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile del fondo sociale;
- insieme con il segretario e coadiuvato da altri membri dell'associazione, si occupa del corretto adempimento degli obblighi contabili dell'associazione;
- fornisce il segretario dei dati necessari alla redazione del bilancio;
- provvede, nell'ambito della gestione economica-finanziaria dell'associazione, al pagamento degli eventuali debiti contratti dall'associazione nel corso delle attività istituzionali.

Articolo 20. Modifiche dello statuto

La proposta di modifica dello Statuto deve essere presentata all'Assemblea dalla maggioranza qualificata (metà più uno degli aventi diritto al voto presenti in aula).

Le modifiche vanno approvate all'unanimità dai soci. Lo statuto così modificato entra in vigore subito dopo l'approvazione.

Articolo 21. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22. I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. 

Articolo 23. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24. Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 25. Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 ed è approvato dall'Assemblea.

Articolo 26. Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 27. Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 28. Cause di scioglimento

L'associazione potrà, tuttavia, sciogliersi quando:

- si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale o qualora vengano meno i 2/3 dei soci;
- persistente inattività durante gli ultimi due anni;

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Articolo 29. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Antonio Grubini

Il Presidente

Roberto Lucarelli

I soci

Piero M.

Walter M.

Antonio VITALE

Madama Casale

Angelo Stinelli

Ugo

Angelo Pellegrino

Roberto

Luigi Di Pino

Massimo Di Ciccio

Roberto

Antonio Ferraro

Roberto

Roberto

PER CODA CONFORME

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Esecuzione Reg. di Azione Serie III

Al n. 126 del 18/01/2013

per l'importo di €

Salerno, il 18/01/2013

DEPT. ONT. ODCP
7/27/10

Firma su delega del Direttore Provinciale

